



*Ultime novità in materia fiscale e  
giuslavoristica*

TORINO 11 OTTOBRE 2013

STUDIO PERINETTO LORENZO & PARTNERS  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO  
TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

## *Indice*

Il Decreto Lavoro (Decreto Legge 76/2013): novità ed interventi in materia giuslavoristica dopo la Riforma Fornero.....	<i>slide 3</i>
Novità sul Documento Unico di regolarità Contributiva.....	<i>slide 16</i>
Novità per le società a responsabilità limitata.....	<i>slide 21</i>
Responsabilità solidale negli appalti.....	<i>slide 27</i>
Il “Decreto IMU” e le altre novità relative agli immobili.....	<i>slide 32</i>
Aumento aliquota IVA al 22%.....	<i>slide 42</i>
Novità sul modello Spesometro.....	<i>slide 51</i>
Detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni ed acquisto mobili.....	<i>slide 63</i>
Novità in tema di riscossione.....	<i>slide 70</i>
Le novità del Decreto Fare.....	<i>slide 74</i>
Accertamenti e Redditometro.....	<i>slide 78</i>
Le perdite su crediti.....	<i>slide 91</i>
La comunicazione telematica beni ai soci, finanziamenti e capitalizzazioni.....	<i>slide 98</i>

*Il Decreto Lavoro  
(Decreto Legge 76/2013)*

*Novità ed interventi in materia giuslavoristica  
dopo la Riforma Fornero*

# IL CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE

Presupposti di utilizzo:

- primo rapporto a TD tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma del contratto a TD sia nel caso di prima missione nell'ambito della somministrazione.
- in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi.

## *Proroga del contratto acausale*

Il DL n. 76/2013 ha abrogato l'art. 4 c. 2-bis del D.Lgs. 368/2001, ovvero quello che disciplinava il divieto di proroga del contratto acausale.

Il contratto acausale può pertanto essere prorogato una sola volta nell'arco della durata massima di un anno.

La proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell'entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga”.

## *Disciplina degli stacchi tra due contratti a termine*

Ripristinati i “vecchi” intervalli per la stipula di un successivo contratto a tempo determinato.

Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.

# CONTRATTO INTERMITTENTE

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nel corso di 3 anni solari.

Il limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Sanzione in caso di superamento: contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.

In sede di conversione in legge è stata abrogata la disposizione introdotta con il DL 76/2013, che prevedeva la non applicazione della sanzione amministrativa introdotta dalla L. n. 92/2012 (da 400 a 2400 euro) qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenziasse la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.



# LAVORO A PROGETTO

La forma scritta viene richiesta ad substantiam.

- Da: svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi
- A: svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Ministero del lavoro, circolare 35/2013

La modifica non incide tuttavia sulle indicazioni già fornite dal Ministero con Circ. 11 dicembre 2012, n. 29/2012 con la quale sono state individuate, ai fini ispettivi, alcune figure la cui attività risulta difficilmente riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile.

## LAVORO ACCESSORIO (O VOUCHER)

La legge 92/2012 (Riforma Fornero) riscrive l'art. 70 D.Lgs n. 276/2003 ampliandone la sfera di applicabilità e riducendo il limite economico per l'utilizzo.

Il lavoro accessorio è utilizzabile per qualsiasi attività, con il solo vincolo economico di euro 5.000,00 all'anno per la totalità dei committenti (prima era euro 5.000,00 per ogni committente), i quali si riducono ad euro 2.000,00 se le prestazioni sono svolte a favore di imprenditori commerciali, ed a euro 3.000,00 per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

# CONVALIDA DIMISSIONI

Le disposizioni introdotte dalla Legge 92/2012 trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti Co.co.co., Co.co.pro, associazioni in partecipazione.

Si ricorda che il periodo durante il quale le dimissioni o la risoluzione consensuale della lavoratrice o del lavoratore, in seguito a nascita di un figlio o accoglienza, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Min. Lav. (da uno a **tre anni**).

# INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI

## Requisiti anagrafici:

- l'incentivo è limitato alle assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (età apprendistato).

## Requisiti soggettivi (condizioni alternative):

- i soggetti devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- i soggetti devono essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

### Tipologia di incentivo:

- trattasi di un conguaglio contributivo la cui autorizzazione si ottiene previa istanza telematica all'INPS;
- l'incentivo mensile non può superare euro 650,00;
- l'incentivo viene concesso qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
- l'assunzione deve avvenire entro il 30 giugno 2015.

*L'incentivo spetta nelle seguenti misure:*

- Per le assunzioni a tempo indeterminato: 1/3 della retribuzione lorda mensile imponibile previdenziale per 18 mesi;
- Per le conversioni da termine a tempo indeterminato 1/3 della retribuzione lorda mensile imponibile previdenziale per 12 mesi

# INCENTIVO ASPI

Viene introdotto un nuovo incentivo simile a quello previsto per le stabilizzazioni delle mobilità indennizzate.

L'assunzione deve riguardare:

- Percettori di ASpI;
- Assunti a tempo pieno ed indeterminato.

L'incentivo:

- E' pari al 50% dell'indennità ASpI ancora non corrisposta;
- Non spetta per i lavoratori assunti in esecuzione di un obbligo di precedenza;
- Non spetta per i lavoratori licenziati da azienda con assetti proprietari coincidenti con chi assume.

*Novità sul Documento Unico di Regolarità  
Contributiva*



L'art. 31 introduce alcune semplificazioni in materia di DURC:

- il meccanismo della compensazione crediti-debiti con la P.A. viene esteso al DURC finalizzato ad appalto/fornitura;
- negli appalti pubblici le stazioni appaltanti dovranno acquisire il DURC d'ufficio, sia per l'eventuale esclusione dei soggetti delle gare, sia per il pagamento delle prestazioni.

La nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva;
- b) per l’aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Il Decreto del Fare ha esteso la validità del DURC a 120 giorni dalla data del suo rilascio.

Tale disposizione è applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati successivamente alla data del 21 agosto u.s.

Dopo la stipula del contratto (lettera c)), il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.


Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti (così come per i committenti privati) di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale.

Unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).

*Novità per le  
società a responsabilità limitata  
(Decreto legge 76/2013)*


- Modifica modalità versamento Capitale Sociale
- Abolizione SRL a capitale ridotto
- Modifica disciplina SRL semplificata

## Le novità per la SRL “ordinaria”



## SRL a capitale ridotto

Il decreto legge 76 / 2013 ha abolito la disciplina delle SRL “a capitale ridotto”, le quali non possono dunque più essere costituite



Le SRL a capitale ridotto già costituite sono automaticamente convertite in SRL “semplificate”



## **SRL semplificate**

- Abolizione limite di età (max 35 anni) per partecipanti al capitale sociale
- Mantenimento altre limitazioni previste dalla normativa istitutiva

## MODELLI DI SRL – NOVITA'

S.r.l. ordinaria	S.r.l. semplificate	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- viene abolito il versamento dei decimi in banca; il capitale iniziale si deve versare agli amministratori;</li> <li>- i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la s.r.l. potrà avere un capitale sociale inferiore a euro 10.000,00 (ma non inferiore a euro 1,00);</li> <li>- non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro;</li> <li>- i conferimenti in denaro devono essere versati per intero (nelle mani degli amministratori);</li> <li>- deve essere accantonato a riserva legale 1/5 degli utili annui, fino a che la riserva più il capitale non raggiunga euro 10.000,00.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i soci devono essere persone fisiche, senza limiti di età;</li> <li>- gli amministratori non debbono necessariamente essere soci;</li> <li>- viene eliminato il divieto di cessione quote agli over 35;</li> <li>- lo statuto standard non è modificabile.</li> </ul>

# *Responsabilità solidale negli appalti*

## **DL 83/2012 (“Decreto Sviluppo”)**

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore in materia di ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente e in materia di IVA per contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

## **DL 69/2013 (A decorrere dal 22/06/2013)**

Responsabilità solidale unicamente in materia di ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente.

## **L'appaltatore deve**

Richiedere al subappaltatore l'attestazione della correttezza dei versamenti delle ritenute (Asseverazione / Autocertificazione).

Può sospendere il pagamento al subappaltatore fino all'esibizione della documentazione.

## **Il committente deve**

Richiedere all'appaltatore l'attestazione della correttezza dei versamenti delle ritenute operate da tutti i subappaltatori.

Può sospendere il pagamento all'appaltatore fino all'esibizione della documentazione

Se la documentazione è assente (o i versamenti irregolari)

Appaltatore e subappaltatore



Rispondono in solido nei  
limiti del corrispettivo dovuto

Committente



Possibile sanzione  
da euro 5.000,00 a  
euro 200.000,00

Nulla è variato, in materia di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, in relazione agli obblighi previdenziali e contributivi dei lavoratori.

# Applicazione retroattiva

## Principio del “Favor Rei”

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Tuttavia il principio del “Favor Rei” si applica esclusivamente al committente in quanto passibile di sanzione amministrativo-tributaria.

Tale soluzione non pare applicabile in capo all'appaltatore

La sua responsabilità non è di tipo amministrativo-tributario (sanzione) ma un'obbligazione solidale con il subappaltatore.

Pertanto l'appaltatore potrebbe essere chiamato a rispondere in solido in relazione agli omessi versamenti IVA da parte dei subappaltatori intervenuti durante il pregresso periodo di applicazione della disciplina introdotta dal DL 83/2012.

*Il “Decreto IMU” e le altre novità relative agli immobili*



# **DL 102/13 – IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE**

Soppressa la scadenza 16.09.2013

Ma per ora ...

... Nessun esonero per seconda rata 2013

... Nessun esonero a regime

## DL 102/13 – IMU E IMMOBILIARI

Sono esenti “... i **fabbricati costruiti** e destinati **dall’impresa costruttrice** alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e **non** siano in ogni caso **locati**”

Verifica immobile, origine, possessore e utilizzo

Effetto → seconda rata 2013  
→ a regime dal 2014

## DL 102/13 - CEDOLARE

La misura della cedolare per i contratti convenzionati viene ridotta dal 19% al 15%

### Valutazioni di convenienza

#### Tassazione ordinaria

- IRPEF + addizionali
- imposta di registro + bollo
- diritto ad adeguamenti canone
- deduzione forfettaria 5%
- deduzione agg. (30% conc.)

#### Tassazione cedolare

- tassa piatta al 21% / 15%
- NO imposta di registro + bollo
- NO adeguamenti canone
- NO deduzione forfettaria 5%
- NO deduzione agg. (30% conc.)

# CM 22/E/13 – LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI

Regime **ordinario**



Regime IVA	Registro
Esenzione	2%

Regime **opzionale**



IVA (10%)	euro 67,00
-----------	------------

→Costruttori

→Alloggi sociali

opzione



- situazione a regime: in contratto



- disciplina transitoria: registrazione di accordo integrativo o modello telematico

# CM 22/E/13 – LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI

Regime **ordinario**



Regime IVA	Registro
Esenzione	1%

Regime **opzionale**



IVA (21%)	1%
-----------	----

→ Per tutti, indipendentemente dal locatario

opzione

- - situazione a regime: in contratto
- - disc. transit: IVA obbligo → IVA opzione: nessuna opzione
- - disc. transit: IVA obbligo → esenzione: contratto integrativo

# CM 22/E/13 – CESSIONE FABBRICATI ABITATIVI

Costruttori

→ entro 5 anni IVA →

→ oltre 5 anni

IVA	Registro
IVA (obbligo)	euro 168,00
IVA (opzione)	euro 168,00

Altri soggetti →

Esenzione	%
-----------	---

## CM 22/E/13 – CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI

Costruttori

→ entro 5 anni IVA →

→ oltre 5 anni

IVA	Registro
IVA (obbligo)	euro 168,00
IVA (opzione)	euro 168,00

Altri soggetti

→ situazione di default →

→ opzione per tutti

IVA	Registro
Esenzione	euro 168,00
IVA	euro 168,00

Cessioni: dove esercitare l'opzione IVA?

→ Preliminare ⇨  
- vincolante per il rogito (contra 102/T/12)  
- acconti in IVA

→ Rogito (senza prelim.) ⇨  
- IVA solo saldo  
- registro su acconti (contra 102/T/12)

→ Preliminare **senza opzione** ⇨  
- IVA solo saldo, se opto  
- conguaglio registro su acconti

Il caso chiarito immobile abitativo costruito:

→ acconti entro 5 anni


→ rogito dopo 5 anni

⇨ Acconti in IVA


⇨ Saldo esente/ IVA (r.c.)




# CM 22/E/13 – INVERSIONE CONTABILE



Attenzione a:



Momento di effettuazione /acconti)



Fabbricato non ultimato

*Aumento*  
*aliquota IVA al 22%*

Dal 1° ottobre 2013 l'aliquota IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%, in base a quanto previsto dal Decreto Legge numero 98 del 2011 (che aveva già aumentato con decorrenza 17 settembre 2011 l'aliquota ordinaria dal 20% al 21%) differita con il Decreto Legge numero 76 del 2013.

# **CRITERI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA CON RIGUARDO ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA ORDINARIA**

Al fine di determinare la corretta aliquota applicabile all'operazione è necessario considerare il momento in cui l'operazione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile.

Se l'operazione risulta effettuata in data 1° ottobre o successivamente andrà applicata la nuova aliquota del 22%, in caso contrario l'operazione sarà soggetta all'aliquota del 21%.

## MOMENTO IMPOSITIVO

Ai sensi dell'articolo 6 del D.p.r. 633/1972 è necessario distinguere fra:

- cessioni di beni: le quali si considerano effettuate per i beni mobili al momento della consegna o spedizione del bene. Per le cessioni di beni immobili il momento di effettuazione è rappresentato, invece, dalla stipula del contratto;
- prestazioni di servizi verso committenti italiani: che si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

# ACCONTI

Con riguardo agli acconti, l'operazione si considera effettuata al momento in cui l'acconto è corrisposto, limitatamente all'ammontare dello stesso.

Gli acconti ricevuti dal 1° ottobre, pertanto, dovranno essere fatturati con la nuova aliquota del 22%.

## **FATTURE DIFFERITE**

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, la quale consente di emettere il documento di trasporto al momento dell'effettuazione della consegna/spedizione e la fattura entro il 15° giorno del mese successivo, dovranno considerare la data di effettuazione dell'operazione per stabilire quale aliquota applicare. Pertanto per le consegne e spedizioni avvenute prima del 1° ottobre 2013 saranno soggette all'aliquota ordinaria del 21%.

## NOTE DI VARIAZIONE

Per quanto riguarda l'emissione di note di variazione dal 1° ottobre 2013, concernenti operazioni fatturate in data anteriore, continua ad applicarsi l'aliquota del 21%. L'articolo 26 del D.p.r. 633/1972 considera la nota di variazione, come una rettifica dell'operazione già fatturata, assoggettando tale "modifica" alla stessa aliquota applicata originariamente.



## COMUNICATO STAMPA

### Aumento aliquota Iva dal 21% al 22%

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da domani.

L'articolo 40, comma 1-*ter* del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota.

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINI VERSAMENTO
mensile	Ottobre e novembre	Versamento acconto IVA (27 dicembre)
	Dicembre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)
trimestrale	Quarto trimestre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell'articolo 26 del SPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%

*Novità sul modello  
Spesometro*

# LA FUNZIONE “POLIVALENTE” DEL MODELLO

- Comunicazione art. 21 D.L. n.78/10 (“Spesometro”);
- comunicazione art.3 c.2-bis D.L. n.16/12 (**acquisti** in denaro contante oltre una determinata soglia **effettuati da turisti** cittadini extra UE presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio);
- comunicazione operatori **leasing e noleggi** di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili;
- comunicazione art.16 lett.c) D.M. 24.12.1993 (operazioni di acquisto senza iva effettuate da **operatori economici sammarinesi**);
- comunicazione operazioni **black list**.

# I DIVERSI PERIODI DI RIFERIMENTO

- Per lo Spesometro il modello va utilizzato per la prima volta per comunicare le operazioni relative all'anno 2012 (ANNUALE);
- per comunicazione operazioni leasing e noleggi il modello va utilizzato per comunicare le operazioni a partire dall'anno 2012 (ANNUALE);
- per gli acquisti da San Marino l'utilizzo del modello scatta a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013 (ANNUALE);
- Per la comunicazione black list l'utilizzo del nuovo modello parte con riferimento ai dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 (MENSILE O TRIMESTRALE).

# I TERMINI DI PRESENTAZIONE

## **Comunicazioni relative all'anno 2012**

- 12 novembre 2013 (liquidazione iva mensile)
- 21 novembre 2013 (altri soggetti)

## **Comunicazioni relative all'anno 2013 (A REGIME)**

- 10 aprile 2014 (liquidazione iva mensile)
- 20 aprile 2014 (altri soggetti)

# I SOGGETTI ESCLUSI

- Contribuenti minimi

- No in caso di uscita dal regime nel corso dell'anno

- Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico

- solo per operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art del DPR 633/72 (problema costi promiscui).

- Produttori agricoli marginali

- solo per l'anno 2012 (obbligo parte dal 2013)

# DUE OPZIONI PER INSERIMENTO DATI

**Scelta vincolate per intero contenuto comunicazione**

**IN FORMA ANALITICA** → Sempre possibile

**IN FORMA AGGREGATA** → Non possibile per le seguenti comunicazioni:

acquisti da operatori economici sammarinesi

Acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d'affari non superiore ad euro 7.000,00)

Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo



# LE OPERAZIONI RILEVANTI

cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a una determinata soglia **rilevanti ai fini IVA**

operazioni imponibili

operazioni non imponibili  
(art.8 escl. a e b, 8-bis,  
38-quater, 71 e 72 e 9)

verifica dei presupposti:

presupposto soggettivo

presupposto oggettivo

presupposto territoriale  
(irrilevante fatturazione)

triangolari comunitarie art.58  
D.L.331/93

operazioni esenti art.10 DPR  
633/72

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL D.L. 16/12

## art.2, comma6, del decreto legge 16/2012

- soppressione del limite di euro 3.000,00;
- per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
- per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura permane il limite di euro 3.600,00 (IVA compresa).

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL D.L. 16/12

## Paragrafo 3.3 del Provvedimento 03.08.2013

Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n.633/1972, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

# LE OPERAZIONI ESCLUSE

- Importazioni / esportazioni;
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni già comunicate all'Anagrafe Tributaria;
- operazioni rese a privati e regolate tramite carte;
- **Black list** → Esonero di fatto (diversa periodicità).

# CASI PARTICOLARI

## **Attività in contabilità separata**

la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività potrà essere comunicata, ancorché possa da luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

## **Cessioni gratuite oggetto di autofattura**

sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.

## **Fatture cointestate**

vanno comunicate per ognuno dei cointestatari.

# CASI PARTICOLARI

## **Schede carburante**

le schede di acquisto carburante tracciate mediante utilizzo esclusivo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 saranno escluse dalla comunicazione in quanto comunicate dagli stessi operatori finanziari con la comunicazione prevista dall'art. 21, comma 1-ter del D.L. 78/2010.

## **Vendite per corrispondenza**

le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'Iva.

*Detrazioni per  
risparmio energetico,  
ristrutturazioni ed  
acquisto mobili*

# DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

E' stata innalzata la percentuale di detrazione del 55% al 65%.

Non sono stati modificati i limiti massimi di detrazione fruibili.

- spese sostenute fino al 05.06.2013 = detrazione del 55%
- spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2013 = detrazione del 65%
- per lavori condominiali, spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.06.2014 del 65%



Relativamente agli adempimenti, ricordarsi che:

- è obbligatorio pagare a mezzo bonifico bancario o postale
- è obbligatoria, a pena di decadenza, la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
- l'Agenzia con la circolare 13/E/2013, par. 2.2., ha riconosciuto la possibilità della remissione in bonis in caso di inadempienza

# DETRAZIONI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

- è stata prorogata a tutto il 2013 la detrazione al 50% nel limite di spesa di euro 96.000,00
- occorre tenere conto di quanto già detratto ai fini del limite di spesa di euro 96.000,00
- l’Agenzia con la circolare 13/E/2013 ha riconosciuto al contribuente la possibilità scegliere senza vincoli come massimizzare il beneficiario, per cui occorre fare dei calcoli di convenienza

- è obbligatorio pagare a mezzo bonifico bancario o postale – in caso di errori rifare il bonifico (Ris. 55/E/2012)
- non è più richiesta la preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara ma la sola indicazione in dichiarazione dei dati dell'immobile oggetto dei lavori
- è stato abolito l'obbligo di separata annotazione del costo della manodopera in fattura (favor rei per il passato, circ. 19/E/12)

# BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI


E' stata introdotta detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) collegati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.

- detrazione del 50%
- spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2013
- limite di spesa: euro 10.000,00 per singolo immobile (per cui è possibile moltiplicare il beneficio in caso di più immobili)

- presupposto per beneficiare del bonus è la fruizione della detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione di immobili residenziali
- l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 04.07.2013 ha sostenuto che il contribuente deve pagare con bonifico, al pari delle ristrutturazioni edilizie, ma ciò non è richiesto dalla norma
- è stato abolito l’obbligo di separata annotazione del costo della manodopera in fattura (favor rei per il passato, circ. 19/E/12)

*Novità in tema  
di riscossione*

# RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO



Norma vecchia  
che rimane

RATEAZIONE ORDINARIA (comma 1)  
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà → 72 rate

RATEAZIONE ORDINARIA IN PROROGA (comma 1 bis)  
Comprovato peggioramento della situazione (non decaduto) → 72 rate

Ma se: →

1) per cause estranee alla propria responsabilità

2) per motivi legati alla congiuntura economica

Manca provvedimento  
attuativo

Presunta se

Contribuente si trova  
in una comprovata e  
grave situazione di  
difficoltà

1. Accertata impossibilità di adempiere il pagamento secondo il piano di rateazione ordinario

2. Con la maggiore dilazione appare solvibile

Le rateazioni possono essere  
aumentate sino a 120 rate



## La decadenza dalla rateazione

### VECCHIA NORMA

Mancato pagamento di due rate consecutive

### NUOVA NORMA

Mancato pagamento, nel corso della rateazione, di otto rate, anche non consecutive

Rateazioni in corso?

Per ora sospese tutte le decadenze (che temporaneamente risultano sanate), anche se già conclamate prima del D.L. 69/2013 (Nota 1/2013 Equitalia)

*Le novità del  
Decreto Fare*

# SOSTITUITI DI IMPOSTA

730 anche senza sostituto

È possibile presentare il modello 730 anche per chi non ha il sostituto di imposta.

Si pongono due casi:

1. Dichiarazione a debito: chi predispone il 730 fa addebito in conto o consegna delega cartacea
2. Dichiarazione a credito: il rimborso è disposto dalla Agenzia

Per il 2012 era possibile solo per dichiarazione a credito

Abrogazione 770 mensile

Definitivamente abrogato il progetto che intendeva rendere obbligatoria la trasmissione dei dati con decadenza mensile

Probabilmente la disposizione è stata richiesta dall'INPS che non era in grado di provvedere

# NUOVA LEGGE SABATINI

## BENEFICIARI

**PMI** come definite Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003.

In particolare, si fa riferimento alle imprese che hanno:

- meno di 250 dipendenti;
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

## OGGETTO

Sono agevolati gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in:

- macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali.

## EFFETTO

Alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari, il Ministero dello Sviluppo economico concede anche **un contributo rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti**, nella misura massima e con le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

# INCREMENTO ACCONTI



*Accertamenti*  
*e*  
*Redditometro*

# INDIRIZZI OPERATIVI: CIRCOLARE 25

Soggetti a rischio di controlli:

- assenza di controlli negli ultimi anni;
- bassa redditività;
- operazioni che impattano sulle imposte;
- rischio evasione in materia IVA.

## Soggetti con studi di settore:

- non congrui;
- congrui e “appiattiti”;
- congrui a seguito di adeguamento totale significativo;
- coloro che non hanno presentato il relativo modello.



## I parametri considerati:

- perdita per più periodi d'imposta consecutivi;
- componenti negativi di reddito, rientranti nella categoria dei “costi residuali”, di ammontare significativo;
- valori degli indicatori di coerenza particolarmente anomali.

# GLI APPLICATIVI UTILIZZATI

- Applicativo “INTERSECO”
  - analizza i dati del 770 per i compensi lav. autonomo
- Applicativo “PANDORA”
  - analizza comunicazioni lavori di ristrutturazioni per controlli nell’edilizia
- INDAGINI FINANZIARIE
- BANCHE DATI

# IL NUOVO REDDITOMETRO: CIRCOLARE 24

La composizione del redditometro:

- spese certe, conosciute dal fisco;
- spese per elementi certi (es. auto);
- spese Istat;
- acquisto di beni durevoli;
- quota di risparmio accumulata.

Lo stop del fisco:

- IL NUOVO REDDITOMETRO NON SI APPLICA PER IL PASSATO;
- MOTIVAZIONE: il nuovo strumento è perfezionato e migliore, tarato su nuovi elementi aggiornati e dunque non è comparabile con il vecchio.

# LA PROCEDURA

- invito al contribuente: non rilevano le spese Istat
- valide giustificazioni: procedura chiusa;
- giustificazioni non accolte: anche spese Istat;
- accertamento con adesione e possibilità di definizione.

# LA DIFESA

- spese certe: errata imputazione o determinazione;
- spese per elementi certi: concreta disponibilità;
- incrementi e risparmio: modalità di formazione.

# LA FAMIGLIA

- individuare il lifestage del contribuente;
- al soggetto fiscalmente a carico non sono attribuite voci Istat;
- reddito complessivo negativo = reddito zero.

# IMMOBILI

- considerate tutte le abitazioni, anche estere;
- esclusi usi strumentali;
- escluse le pertinenze;
- non considerate nuda proprietà, locazioni e usi gratuiti a familiari.



# AUTO

- in caso di leasing o noleggio, il bollo è a carico della ditta locatrice/noleggiante;
- per i veicoli posseduti in leasing o noleggio rilevano i canoni pagati nell'anno;
- se sono pagate somme a titolo di maxirata o riscatto, le stesse rilevano come “investimenti”.

# INCREMENTI PATRIMONIALI

- necessario documentare l'accumulo della provvista ed il relativo utilizzo;
- possibile documentare gli interventi di terzi;
- nuova norma dell'incremento annuale ed impatto per il passato (per gli acquisti dal 2009 attribuiti in quinti fino al 2008) **NESSUNA INTERPRETAZIONE.**

*Le perdite  
su crediti*

# PERDITE SU CREDITI: REGOLE ORDINARIE

Deducibilità con  
regole ordinarie

Irreperibilità del debitore provata con le previste  
procedure penalistiche e civilistiche

Dichiarazioni di parte  
(avvocati o società di recupero crediti)  
che attestino l'inutilità dell'azione di riscossione

Antieconomicità del recupero in presenza di crediti di  
modesta entità (confronto tra costo per recupero e  
ammontare del credito)

## PERDITE SU CREDITI: ATTI ATIPICI

Cessione pro-soluto

- Circ. 26 ritiene che se il credito è ceduto a banche o intermediari finanziari la minusvalenza contabile è deducibile > e altri cessionari?
- Cessione crediti modesto importo > vedi svalutazione

Transazione

Distinzione tra:

- accordo sul merito;
- accordo a causa di difficoltà finanziarie del debitore

Remissione debito

- inconsistenza patrimoniale debitore;
- antieconomicità dell'azione di recupero

Quale è la differenza fiscale con la svalutazione?

## CREDITI MODESTO IMPORTO (CM 26, par. 4)

Calcolo soglia:

- Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume il credito che deriva dalla singola obbligazione;
- per rapporti contrattuali unitari (somministrazione, ma anche locazione) si assume il valore totale dei crediti.

Per valutare se entrano nella soglia, però, occorre tenere in considerazione il semestre

Esempio 1:

*Due crediti scaduti da almeno sei mesi per euro 1.000,00 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori euro 1.000,00. il rapporto è continuativo, quindi il saldo finale verso il debitore è pari a euro 3.000,00 (importo sopra soglia), tuttavia si potrà dedurre il valore di euro 2.000,00 (somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiché l'importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.*

Esempio 2:

*Due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per euro 1.000,00 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori euro 1.000,00. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiché manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell'ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per euro 3.000,00 nei confronti del medesimo debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perché il presupposto temporale dei primi due crediti si è manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.*

## Art. 106 E SVALUTAZIONI: CHIARIMENTI

1

Il calcolo delle svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale.

2

Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni.

3

Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali è stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita.

4

Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza (criterio di consumazione).

# COORDINAMENTO CON PRINCIPIO DERIVAZIONE

## NECESSARIO RACCORDO TRA BILANCIO E DICHIARAZIONE

- coordinamento tra maturazione del semestre ed imputazione del componente negativo;
- conto economico anno  $x$ , semestre anno  $x + 1 =$  variazione dim  $X + 1$ ;
- conto economico anno  $x$ , semestre anno  $X =$  ok;
- semestre anno  $x$ , conto economico anno  $x + 1 =$  deduzione  $X + 1$ ;
- semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012 = deduzione 2012;
- semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio.



## Momento deduzione perdita da procedura

### AFFERMAZIONE DELLA CIRCOLARE 26/E

La perdita può essere dedotta anche in altro momento rispetto alla apertura della procedura, rispettando il principio di competenza.

### DOCUMENTI UTILI PER DEDUZIONE SECONDO AGENZIA

- inventario redatto dal curatore fallimentare;
- piano del concordato preventivo;
- situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa;
- relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria.


*La comunicazione telematica beni ai soci,  
finanziamenti e capitalizzazioni*

# NORMA, RATIO, ADEMPIMENTI

*D.L. 138/2011, art. 2, c. 36-septiesdecies*

L'agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.

L'agenzia delle Entrate tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.



# RISVOLTO FISCALE DECORRENZA PERIODO D'IMPOSTA 2012

TUIR – Art. 67 co. 1, lett. h – ter  
Obbligo del socio di autotassare il  
valore normale  
Rigo RL10

Obbligo di addebitare ai soci o familiari  
il valore normale  
↓  
Pena indeducibilità dei costi per  
l'impresa

Obbligo di comunicazione TELEMATICA solo se  
Valore di mercato del bene > importo addebitato

Esclusi



Amministratori, dipendenti e professionisti  
(se fringe benefit)  
Imprenditore individuale  
Taxi  
Abitazioni soci cooperative edilizie  
Beni concessi ad enti x finalità istituzionali  
Finanziamenti concessi ai soci e familiari

# SOGGETTI INTERESSATI

Possessore del bene	Utilizzatore del bene
<ul style="list-style-type: none"><li>- Imprese individuali</li><li>- Società di persone (no S.S.)</li><li>- Società di capitali</li><li>- Società cooperative</li><li>- Enti commerciali</li><li>- Stabili in Italia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Soci di società e loro familiari</li><li>- Soci e familiari di società partecipate</li><li>- Familiari dell'imprenditore individuale</li></ul>

Proprietà

Leasing

Noleggio

Comodato




Qualunque bene!  
Immobile  
Barca  
Auto  
Altro veicolo  
ALTRO  
(NO beni < € 3.000,00)

<b>Marca</b>	<b>Modello</b>	<b>Costo al km (HP 15.000 km/anno)</b>	<b>Fringe Benefit (reddito figurativo in capo all'amministratore)</b>	<b>IRPEF e INPS da liquidare da parte della società</b>	<b>IRPEF e INPS da liquidare da parte della società (CTR ridotti perché amministratore paga CTR fissi)</b>
FIAT	grande punto 1.4 77cv	€ 0,46	€ 2.058,46	€ 936,19	€ 830,18
SKODA	yeti 1.2 tsi 105cv	€ 0,53	€ 2.404,70	€ 1.093,66	€ 969,82
VOLKSWAGEN	golf vii 2.0 tdi bluemot.tech	€ 0,57	€ 2.577,55	€ 1.172,27	€ 1.039,53
BMW	320D XDRIVE 2.0 177CV	€ 0,67	€ 2.993,56	€ 1.361,47	€ 1.207,30
AUDI	a4 avant 2.0 tfsi 211cv	€ 0,83	€ 3.722,75	€ 1.693,11	€ 1.501,39
FERRARI	458 italia dct	€ 2,40	€ 10.787,13	€ 4.905,99	€ 4.350,45

# BENI VALORE NON SUPERIORI A EURO 3.000,00

Tutti i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a euro 3.000,00 al netto dell'IVA applicata, sono esclusi dalla disciplina in commento (no comunicazione)








# COMUNICO O NON COMUNICO


## **Non comunico e non rispetto**

Tassazione in capo al socio  
Non deducibilità in capo alla società

## **Non comunico Ma rispetto REGOLE FISCALI**




Imposta + sanzione (in solido) pari  
al 30% della differenza tra il valore  
di mercato e il corrispettivo annuo  
del bene concesso in godimento



Sanzione amministrativa  
(in solido)  
da euro 258,00 ad euro 2.065,00

# OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA



## FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

- **No** comunicazione di atti già conosciuti dal Fisco (sottoscrizione e aumento CS, finanziamenti con atto notarile)
- **No** ricostruzione saldo finanziamenti e conferimenti al 31/12/2011 (solo 2012)
- **Si** comunicazione anche per le imprese in contabilità semplificata
- Solo finanziamenti e conferimenti di soci e familiari **persone fisiche**

## PROBLEMI APERTI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

- obbligo contratto con data certa: superato (Circ. 36/2012) ma consigliabile almeno l'atto scritto;
- indicazione della data nel modello: tante tranche erogate, tanti riquadri del modello?
- raggiungimento del limite di 3.600/anno: erogazioni per 10.000 e restituzioni per 9.000 = saldo 1.000 (va segnalato?);
- conversione credito del 2011 in conferimento nel 2012?
- finanziamenti soci di cooperative (sono migliaia!).